



reffe ersillo <e.reffo@gmail.com>

I: Prot. N.7456 del 13-10-2020 - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BAGNOLI DI SOPRA E CANDIANA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

1 messaggio

Segreteria - Comune di Bagnoli di Sopra <segreteria@comune.bagnoli.pd.it>
A: reffe ersillo <e.reffo@gmail.com>

13 ottobre 2020 09:06

**Da:** Pec istituzionale <comune@pec.comune.bagnoli.pd.it>**Inviato:** martedì 13 ottobre 2020 09:03**A:** segretaricomunali.prefve@pec.interno.it**Oggetto:** Prot. N.7456 del 13-10-2020 - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BAGNOLI DI SOPRA E CANDIANA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.**7 allegati**

-  **Prot_Par 0007456 del 13-10-2020 - Documento Invio ages-signed.pdf**
167K
-  **Prot_Par 0007456 del 13-10-2020 - Allegato Invio ages.pdf**
101K
-  **Prot_Par 0007456 del 13-10-2020 - Allegato convenzione Bagnoli Candiana 13.10.2020-signed.pdf**
205K
-  **Prot_Par 0007456 del 13-10-2020 - Allegato convenzione Bagnoli Candiana 13.10.2020.pdf**
91K
-  **Prot_Par 0007456 del 13-10-2020 - Allegato DELIBERA DI C.C. N. 14-20.PDF**
406K
-  **Prot_Par 0007456 del 13-10-2020 - Allegato delibera di C.C. n. 21-20.pdf**
6533K
-  **Segnatura.xml**
3K



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA PROVINCIA DI PADOVA

Piazza G. Marconi, 57 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288
Ufficio Segreteria tel 049/9579121 – 049/9579112
e email : comune@comune.bagnoli.pd.it pec : comune@pec.comune.bagnoli.pd.it

Alla Prefettura – UTG di Venezia
Albo Segretari comunali e provinciali - Sezione Regionale Veneto
Contrà S. Maria Nova, 4
36100 VICENZA

Pec : segretaricomunali.prefve@pec.interno.it
Alla c/a del dott. Alfonso Squitieri

**Oggetto : Costituzione segreteria convenzionata fra i comuni di Bagnoli di Sopra e Candiana.
Individuazione e nomina del dott. Ersilio Reffo quale segretario comunale.**

Ai fini della costituzione segreteria convenzionata fra i Comuni di Bagnoli di Sopra e Candiana e nomina del dott. Ersilio Reffo quale titolare della stessa si trasmette in allegato:

- a) Delibera consiliare n. 21 del 24.09.2020 del Comune di Candiana avente ad oggetto “Convenzione tra i Comuni di bagnoli di Sopra e Candiana per il servizio in forma associata della segreteria comunale” (ALLEGATO A);
- b) Delibera consiliare n. 14 del 09.10.2020 del Comune di Bagnoli di Sopra “Costituzione nuova sede di segreteria comunale in forma associata con i comuni di Bagnoli di Sopra e Candiana. Approvazione schema di convenzione (ALLEGATO B);
- c) Copia della convenzione di segreteria sottoscritta digitalmente (ALLEGATO C) e in formato pdf priva di sottoscrizione (ALLEGATO D).

Certo di un Vs. favorevole riscontro in tempi celeri si porgono i miei più cordiali saluti.

Bagnoli di Sopra, lì 13.10.2020.

IL SINDACO
Dr. Roberto MILAN

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 21, comma 2)

All.: c.s.



Firmato digitalmente da:
MILAN ROBERTO
Firmato il 13/10/2020 08:48
Seriale Certificato: 18851571
Valido dal 19/06/2020 al 19/06/2023
InfoCert Firma Qualificata 2



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA PROVINCIA DI PADOVA

Piazza G. Marconi, 57 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288
Ufficio Segreteria tel 049/9579121 – 049/9579112
e email : comune@comune.bagnoli.pd.it pec : comune@pec.comune.bagnoli.pd.it

Alla Prefettura – UTG di Venezia
Albo Segretari comunali e provinciali - Sezione Regionale Veneto
Contrà S. Maria Nova, 4
36100 VICENZA

Pec : segretaricomunali.prefve@pec.interno.it
Alla c/a del dott. Alfonso Squitieri

**Oggetto : Costituzione segreteria convenzionata fra i comuni di Bagnoli di Sopra e Candiana.
Individuazione e nomina del dott. Ersilio Reffo quale segretario comunale.**

Ai fini della costituzione segreteria convenzionata fra i Comuni di Bagnoli di Sopra e Candiana e nomina del dott. Ersilio Reffo quale titolare della stessa si trasmette in allegato:

- a) Delibera consiliare n. 21 del 24.09.2020 del Comune di Candiana avente ad oggetto “Convenzione tra i Comuni di bagnoli di Sopra e Candiana per il servizio in forma associata della segreteria comunale” (ALLEGATO A);
- b) Delibera consiliare n. 14 del 09.10.2020 del Comune di Bagnoli di Sopra “Costituzione nuova sede di segreteria comunale in forma associata con i comuni di Bagnoli di Sopra e Candiana. Approvazione schema di convenzione (ALLEGATO B);
- c) Copia della convenzione di segreteria sottoscritta digitalmente (ALLEGATO C) e in formato pdf priva di sottoscrizione (ALLEGATO D).

Certo di un Vs. favorevole riscontro in tempi celeri si porgono i miei più cordiali saluti.

Bagnoli di Sopra, lì 13.10.2020.

IL SINDACO
Dr. Roberto MILAN

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 21, comma 2)

All.: c.s.

- 1 -

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BAGNOLI DI SOPRA E CANDIANA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemilaventi (2020) giorno tredici (13) del mese di Ottobre nella residenza del Comune di Bagnoli di Sopra (Padova)

TRA

il COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA con sede in Piazza Marconi 57, codice fiscale 00698340286, legalmente rappresentato dal Sindaco pro - tempore Milan Roberto, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

il COMUNE DI CANDIANA con sede in Via Roma n. 40, codice fiscale 80009110281, legalmente rappresentato dal Sindaco pro - tempore Manfrin Luca, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PREMESSO CHE:

- l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per

-2-

l'ufficio di Segretario Comunale;

- l'art. 10, comma 1, del D.P.R. 465/1997 prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

- l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del Servizio di Segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione ed i reciproci obblighi e garanzie;

- l'Amministrazione comunale di BAGNOLI DI SOPRA con delibera di C.C. n. 14 del 09.10.2020 immediatamente eseguibile e l'Amministrazione comunale di CANDIANA, con delibera di C.C. n. 21 del 24.09.2020, immediatamente eseguibile, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del

- 3 -

4.12.1997.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di BAGNOLI DI SOPRA e di CANDIANA stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di BAGNOLI DI SOPRA (PD) assume la veste di Comune capo convenzione.

La sede di servizio dell'Ufficio di Segreteria comunale convenzionato viene fissata presso il Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune Capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale; l'erogazione della retribuzione di risultato come specificato dal successivo art. 6, la richiesta o l'individuazione del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo; l'autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999, 164/2000, 113/2001 dell'Agenzia Segretari Comunali.

-4-

Nell'eventualità dello scioglimento del servizio convenzionato, il Segretario comunale rimane titolare della sede del Comune capofila, salvo diversa opzione esercitata dal titolare della Segreteria.

Resta inteso che l'individuazione dell'unico Segretario avviene tra i Comuni associati, ovvero, sussistendone i presupposti, mediante avvio di procedura di nomina purché nei termini previsti dall' art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 15, c. 2, del DPR n. 465/97: a tal fine, si precisa che il comune capofila ha un Segretario titolare di segreteria.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

-5-

Il calendario dei giorni sarà stabilito, in proporzione alle quote di partecipazione, di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni e il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale è ripartita in proporzione diretta alle ore lavorative prestate in ciascun Comune.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza annuale, (fatti salvi acconti trimestrali) delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

In particolare:

- ai fini dell'indennità di risultato al Segretario comunale spetta quanto previsto dall'articolo 42 del CCNL Segretari del 16.5.2001, liquidato dal comune Capo convenzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque una volta acquisito il giudizio scritto o il parere dei sindaci sull'operato dello stesso; la somma attribuibile viene calcolata sulla base della ripartizione proporzionale del monte salari tra i Comuni;

- è fatta salva l'attribuzione di ulteriori e diverse indennità assegnabili in ragione di specifiche attribuzioni

-6-

affidate al Segretario da ciascun sindaco. In tali ultimi casi, dette spettanze incombono a carico del singolo Comune affidatario (a titolo esemplificativo, indennità legate ad altre funzioni di cui all'articolo 97, comma 4, lettera D) del D.lgs. 276/2000, galleggiamento);

- le giornate di formazione e le relative eventuali spese di missione sono ripartite proporzionalmente tra i Comuni, salvo diversa disposizione;

- per l'espletamento delle funzioni al Segretario comunale vengono forniti sempre dal Comune capo convenzione i ticket restaurant per le giornate di rientro del valore nominale definito presso quest'ultimo comune o altro comune convenzionato in relazione;

- i diritti di segreteria, se spettanti al Segretario Comunale, di cui alla Legge 8 giugno 1962 n. 604, per l'attività rogatoria di cui all'art. 97, comma 4, lettera c), saranno liquidati e trasmessi mensilmente al Comune Capofila per il pagamento, dai Comuni convenzionati presso i quali o nell'interesse dei quali le prestazioni sono state effettuate.

Annualmente occorrerà procedere alla verifica dei suddetti diritti di segreteria, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, da calcolarsi in conformità all'art. 37,

-7-

comma 3, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001.

I diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa, le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario comunale e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Le spese sopra definite - salvo quelle esclusive in capo al singolo Comune - e quelle relative al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinate dall'art. 37 e 45 seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, e successive integrazioni e/o modificazione graviterà, con esclusione dei compensi correlati alle funzioni di cui all'art. 108 del Tuel n. 267/200 - se dovute - e al "galleggiamento", e sua maggiorazione, previsto dall'art. 41 c. 5 del CCNL del 16/05/2001, su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune BAGNOLI DI SOPRA 50% (cinquanta per cento)

- Comune CANDIANA 50% (cinquanta per cento)

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo

- 8 -

con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque), a partire dalla data di approvazione della convenzione da parte dell'ex Agenzia dei Segretari comunali e provinciali; prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo o per un periodo da concordare.

La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Volontà consensuale dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In questo caso la convenzione cessa di produrre ogni effetto dalla data della deliberazione con cui la Prefettura di Venezia prende atto dello scioglimento della convenzione stessa;

- Recesso unilaterale di uno dei comuni contraenti da adottare con delibera di Consiglio, con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni dalla ricezione della delibera da parte dell'altro comune.

In caso di recesso unilaterale di uno o più Comuni contraenti, le ore di servizio prestate presso gli stessi e la relativa spesa per la retribuzione del segretario comunale, saranno

-9-

ripartite in parti uguali fra i Comuni restanti.

In caso di scioglimento anticipato della convenzione, ai sensi della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione Nazionale dell'AGES n. 150 del 15.07.99, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il Segretario è stato nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione, salvo diversa opzione da parte del Segretario. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, andranno trasmessi alla ex Agenzia, per i provvedimenti di competenza.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in segreteria comunale di prima "III" (popolazione del comune di maggiore dimensione tra i 3.000 abitanti e fino a 10.000) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, risultando ogni Comune avere il seguente numero di abitanti alla data del 31.12.2019:

Comune di Bagnoli di Sopra: abitanti 3458.

Comune di Candiana: abitanti 2301.

- 10 -

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 11 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili, nonché delle deliberazioni dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti e, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C., sarà inviata alla Prefettura di Venezia per i conseguenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco di Bagnoli di Sopra

Il Sindaco di Candiana

(Roberto MILAN)

(Luca MANFRIN)

Firmato digitalmente da:

MILAN ROBERTO

Firmato il 13/10/2020 08:49

Seriale Certificato: 18851571

Valido dal 19/06/2020 al 19/06/2023

InfoCert Firma Qualificata 2

Firmato digitalmente da:

LUCA MANFRIN

Organizzazione: COMUNE I
CANDIANA/80009110281

Motivo: convenzione

Luogo: Bagnoli di Sopra

Data: 13/10/2020 08:55:13



- I -

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BAGNOLI DI SOPRA E CANDIANA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemilaventi (2020) giorno tredici (13) del mese di Ottobre nella residenza del Comune di Bagnoli di Sopra (Padova)

TRA

il COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA con sede in Piazza Marconi 57, codice fiscale 00698340288, legalmente rappresentato dal Sindaco pro - tempore Milan Roberto, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

il COMUNE DI CANDIANA con sede in Via Roma n. 40, codice fiscale 80009110281, legalmente rappresentato dal Sindaco pro - tempore Manfrin Luca, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PREMESSO CHE:

- l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per

-2-

l'ufficio di Segretario Comunale;

- l'art. 10, comma 1, del D.P.R. 465/1997 prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

- l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del Servizio di Segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione ed i reciproci obblighi e garanzie;

- l'Amministrazione comunale di BAGNOLI DI SOPRA con delibera di C.C. n. 14 del 09.10.2020 immediatamente eseguibile e l'Amministrazione comunale di CANDIANA, con delibera di C.C. n. 21 del 24.09.2020, immediatamente eseguibile, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del

- 3 -

4.12.1997.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di BAGNOLI DI SOPRA e di CANDIANA stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di BAGNOLI DI SOPRA (PD) assume la veste di Comune capo convenzione.

La sede di servizio dell'Ufficio di Segreteria comunale convenzionato viene fissata presso il Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune Capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale; l'erogazione della retribuzione di risultato come specificato dal successivo art. 6, la richiesta o l'individuazione del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo; l'autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999, 164/2000, 113/2001 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007456 del 13-10-2020 partenza Cat. 3 Cl. 9

- 4 -

Nell'eventualità dello scioglimento del servizio convenzionato, il Segretario comunale rimane titolare della sede del Comune capofila, salvo diversa opzione esercitata dal titolare della Segreteria.

Resta inteso che l'individuazione dell'unico Segretario avviene tra i Comuni associati, ovvero, sussistendone i presupposti, mediante avvio di procedura di nomina purché nei termini previsti dall' art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 15, c. 2, del DPR n. 465/97: a tal fine, si precisa che il comune capofila ha un Segretario titolare di segreteria.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

-5-

Il calendario dei giorni sarà stabilito, in proporzione alle quote di partecipazione, di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni e il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale è ripartita in proporzione diretta alle ore lavorative prestate in ciascun Comune.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza annuale, (fatti salvi accenti trimestrali) delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

In particolare:

- ai fini dell'indennità di risultato al Segretario comunale spetta quanto previsto dall'articolo 42 del CCNL Segretari del 16.5.2001, liquidato dal comune Capo convenzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque una volta acquisito il giudizio scritto o il parere dei sindaci sull'operato dello stesso; la somma attribuibile viene calcolata sulla base della ripartizione proporzionale del monte salari tra i Comuni;

- è fatta salva l'attribuzione di ulteriori e diverse indennità assegnabili in ragione di specifiche attribuzioni

-6-

affidate al Segretario da ciascun sindaco. In tali ultimi casi, dette spettanze incombono a carico del singolo Comune affidatario (a titolo esemplificativo, indennità legate ad altre funzioni di cui all'articolo 97, comma 4, lettera D) del D.lgs. 276/2000, galleggiamento);

- le giornate di formazione e le relative eventuali spese di missione sono ripartite proporzionalmente tra i Comuni, salvo diversa disposizione;

- per l'espletamento delle funzioni al Segretario comunale vengono forniti sempre dal Comune capo convenzione i ticket restaurant per le giornate di rientro del valore nominale definito presso quest'ultimo comune o altro comune convenzionato in relazione;

- i diritti di segreteria, se spettanti al Segretario Comunale, di cui alla Legge 8 giugno 1962 n. 604, per l'attività rogatoria di cui all'art. 97, comma 4, lettera c), saranno liquidati e trasmessi mensilmente al Comune Capofila per il pagamento, dai Comuni convenzionati presso i quali o nell'interesse dei quali le prestazioni sono state effettuate.

Annualmente occorrerà procedere alla verifica dei suddetti diritti di segreteria, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, da calcolarsi in conformità all'art. 37,

-7-

	comma 3, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del
	16/05/2001.
	I diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa, le
	spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario
	comunale e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con
	le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno
	esclusivamente a carico del Comune presso il quale o
	nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.
	Le spese sopra definite - salvo quelle esclusive in capo al
	singolo Comune - e quelle relative al trattamento economico
	del Segretario comunale, così come determinate dall'art. 37 e
	45 seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali
	approvato in data 16/05/2001, e successive integrazioni e/o
	modificazione graviterà, con esclusione dei compensi correlati
	alle funzioni di cui all'art. 108 del Tuel n. 267/200 - se
	dovute - e al "galleggiamento", e sua maggiorazione, previsto
	dall'art. 41 c. 5 del CCNL del 16/05/2001, su ciascun Comune
	nella seguente proporzione:
	- Comune BAGNOLI DI SOPRA 50% (cinquanta per cento)
	- Comune CANDIANA 50% (cinquanta per cento)
	ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE
	Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono
	costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta
	all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo

- 8 -

con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 6 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque), a partire dalla data di approvazione della convenzione da parte dell'ex Agenzia dei Segretari comunali e provinciali; prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo o per un periodo da concordare.

La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Volontà consensuale dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In questo caso la convenzione cessa di produrre ogni effetto dalla data della deliberazione con cui la Prefettura di Venezia prende atto dello scioglimento della convenzione stessa;

- Recesso unilaterale di uno dei comuni contraenti da adottare con delibera di Consiglio, con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni dalla ricezione della delibera da parte dell'altro comune.

In caso di recesso unilaterale di uno o più Comuni contraenti, le ore di servizio prestate presso gli stessi e la relativa spesa per la retribuzione del segretario comunale, saranno

- 9 -

ripartite in parti uguali fra i Comuni restanti.

In caso di scioglimento anticipato della convenzione, ai sensi della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione Nazionale dell'AGES n. 150 del 15.07.99, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il Segretario è stato nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione, salvo diversa opzione da parte del Segretario. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, andranno trasmessi alla ex Agenzia, per i provvedimenti di competenza.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in segreteria comunale di prima "III" (popolazione del comune di maggiore dimensione tra i 3.000 abitanti e fino a 10.000) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, risultando ogni Comune avere il seguente numero di abitanti alla data del 31.12.2019:

Comune di Bagnoli di Sopra: abitanti 3458.

Comune di Candiana: abitanti 2301.

- 10 -

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 11 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili, nonché delle deliberazioni dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti e, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C., sarà inviata alla Prefettura di Venezia per i conseguenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco di Bagnoli di Sopra

Il Sindaco di Candiana

(Roberto MILAN)

(Luca MANFRIN)

COPIA

COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

PROVINCIA DI PADOVA

Piazza G. Marconi, 57 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288

Tel. 049/9579111 - Fax 049/9539042 - PEC: comune@pec.comune.bagnoli.pd.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 09-10-2020

Oggetto: COSTITUZIONE NUOVA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA CON I COMUNI DI BAGNOLI DI SOPRA E CANDIANA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di ottobre alle ore 21:05, nel Teatro Comunale C. Goldoni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del CONSIGLIERE Ruzzon Matteo il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Reffo Ersilio

Millan Roberto	A	Bergo Luca	P
Tiberto Elisa	P	Traversi Luca	P
Ruzzon Matteo	P	Franzolin Tiziano	P
Angeli Massimo	A	Buratto Roberto	P
Casonato Marra	P	Bussolo Cristina	P
Pinato Pamela	P	Capuzzo Alessio	P
Angeli Ilaria	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e previa designazione a scrutatori dei consiglieri :

Angeli Ilaria

Traversi Luca

Buratto Roberto

ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Comune di Bagnoli di Sopra**Oggetto: COSTITUZIONE NUOVA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA CON I COMUNI DI BAGNOLI DI SOPRA E CANDIANA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE****IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il vice sindaco Matteo RUZZON: si propone l'approvazione di una convenzione di segreteria comunale con il Comune di Candiana di cui Bagnoli di Sopra è l'ente capofila con una partecipazione del 50%. Cedo la parola al segretario comunale.

Segretario comunale Ersilio REFFO: è ormai oltre un anno che sono a scavalco presso il Comune di Bagnoli. E' stato un periodo per me molto impegnativo perché oltre a lavorare ho dovuto studiare per passare di fascia professionale. Ringrazio il Sindaco quale capo dell'Amministrazione per avermi dato questa opportunità. Applicherò le conoscenze acquisite.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che dispone:

- i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia possono stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
- le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della Convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente Sezione Regionale dell'Agenzia e Nazionale;
- ai Segretari che ricoprono sedi di Segreteria Convenzionata spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei Comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il Contratto Collettivo di Lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei Comuni convenzionato e alla complessità organizzativa degli stessi.

VISTO il Titolo II (Soggetti) Capo V (Forme associative) art. 30 (Convenzioni) del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., in base al quale "1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie".

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali n. 164 del 27/7/2000 che contiene le linee di indirizzo relative alle Convenzioni di Segreteria e le norme sul procedimento di costituzione delle stesse;

VISTA l'allegata bozza di convenzione che disciplina, tra l'altro, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci diritti ed obblighi, tra i Comuni di Candiana e Bagnoli di Sopra (allegato A);

DATO ATTO CHE

- la Segreteria è classificata in classe "III" in quanto il comune di dimensione maggiore ha una popolazione tra i 3.000 e i 10.000 abitanti;
- il Comune di Bagnoli di Sopra è sede di segreteria;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 98, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, consente ai Comuni di stipulare apposite convenzioni per l'ufficio di segreteria al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- le spese per la Segreteria convenzionata saranno così ripartite:
 - Comune Bagnoli di Sopra 50% (cinquanta per cento);

Comune di Bagnoli di Sopra

- Comune Candiana 50% (cinquanta per cento);

DATO ATTO che le risorse finanziarie necessarie sono state previste in sede di assestamento di bilancio al macroaggregato di spesa 01.02-1.01.01.01.002 e la quota di compartecipazione del comune convenzionato alla voce di entrata 2.01.01.02.003;

RITENUTO, per le motivazioni in premessa, di approvare la bozza di Convenzione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Sub allegato A);

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. nr. 267/2000, con particolare riferimento al Titolo IV (Organizzazione e personale) Capo II (Segretari Comunali e Provinciali) artt. da 97 a 106;
- il D.P.R. n. 465/1997, di approvazione del Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

RITENUTA la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 42, comma secondo, lett. c) del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lg. nr. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del citato T.U.E.L. n. 267/2000;

Il Vice Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione;

Su n. 11 consiglieri presenti e n. 11 consiglieri votanti;

Con voti favorevoli n. 7 resi per levata di mano;

Con 0 voto contrario;

Con n. 4 astensioni, rese per levata di mano da parte dei Consiglieri FRANZOLIN Tiziano, BURATTO Roberto, BUSSOLO Cristina, CAPUZZO Alessio

DELIBERA

1. di approvare la convenzione regolante la disciplina della gestione associata del Servizio Comunale di Segreteria tra i Comuni di Bagnoli di Sopra e Candiana, che allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritta dai Sindaci dei comuni interessati successivamente l'avvenuta deliberazione da parte del Comune di Candiana (All. A);
2. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Candiana (PD);
3. di trasmettere, a norma dell'art. 10, comma 2^a, del D.P.R. 04/12/1997, n. 465, copia del presente atto alla Sezione Regionale del Veneto e Nazionale dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali per il provvedimento di presa d'atto di competenza e gli atti conseguenti di competenza.
4. Successivamente, con separata votazione palese, stante l'urgenza a provvedere nel merito, delibera l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267:

Su n. 11 consiglieri presenti e n. 11 consiglieri votanti;

Con voti favorevoli n. 7 resi per levata di mano;

Comune di Bagnoli di Sopra

Con 0 voto contrario;

Con n. 4 astensioni, rese per levata di mano da parte dei Consiglieri FRANZOLIN Tiziano, BURATTO Roberto, BUSSOLO Cristina, CAPUZZO Alessio

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007456 del 13-10-2020 partenza Cat. 2 Cl. 9

- 1 -

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BAGNOLI DI SOPRA E CANDIANA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'annogiorno del mese di nella residenza del Comune di Bagnoli di Sopra (Padova)

TRA

il **COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA** con sede in Piazza Marconi 57, codice fiscale 00698340288, legalmente rappresentato dal sindaco pro - tempore Milan Roberto, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

il **COMUNE DI CANDIANA** con sede in Via Roma n. 40, codice fiscale 80009110281, legalmente rappresentato dal Sindaco pro - tempore Manfrin Luca, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PREMESSO CHE:

- l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007456 del 13-10-2020 partenza Cat. 2 Cl. 9

- 2 -

- l'art. 10, comma 1, del D.P.R. 465/1997 prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

- l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione ed i reciproci obblighi e garanzie;

- l'Amministrazione comunale di BAGNOLI DI SOPRA con delibera di C.C. n. ... del ... immediatamente eseguibile e l'Amministrazione comunale di CANDIANA, con delibera di C.C. n. .. del .., immediatamente eseguibile, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997.

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007456 del 13-10-2020 partenza cat. 2 Cl. 9

- 3 -

TUTTO CIÒ PREMESSO

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di BAGNOLI DI SOPRA e di CANDIANA stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di BAGNOLI DI SOPRA (PD) assume la veste di Comune capo convenzione.

La sede di servizio dell'Ufficio di Segreteria comunale convenzionato viene fissata presso il Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune Capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale; l'erogazione della retribuzione di risultato come specificato dal successivo art. 6, la richiesta o l'individuazione del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo; l'autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999, 164/2000, 113/2001 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Nell'eventualità dello scioglimento del servizio

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007456 del 13-10-2020 partenza Cat. 2 Cl. 9

- 4 -

convenzionato, il Segretario comunale rimane titolare della sede del Comune capofila, salvo diversa opzione esercitata dal titolare della Segreteria.

Resta inteso che l'individuazione dell'unico Segretario avviene tra i Comuni associati, ovvero, sussistendone i presupposti, mediante avvio di procedura di nomina purché nei termini previsti dall'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 15, c. 2, del DPR n. 465/97: a tal fine, si precisa che il comune capofila ha un Segretario titolare di segreteria.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito, in proporzione alle

- 5 -

quote di partecipazione, di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni e il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale è ripartita in proporzione diretta alle ore lavorative prestate in ciascun Comune.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza annuale, (fatti salvi acconti trimestrali) delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

In particolare:

- ai fini dell'indennità di risultato al Segretario comunale spetta quanto previsto dall'articolo 42 del CCML Segretari del 15.5.2001, liquidato dal comune Capo convenzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque una volta acquisito il giudizio scritto o il parere dei sindaci sull'operato dello stesso; la somma attribuibile viene calcolata sulla base della ripartizione proporzionale del monte salari tra i Comuni;

- è fatta salva l'attribuzione di ulteriori e diverse indennità assegnabili in ragione di specifiche attribuzioni affidate al Segretario da ciascun sindaco. In tali ultimi

- 6 -

casi, dette spettanze incombono a carico del singolo Comune affidatario (a titolo esemplificativo, indennità legate ad altre funzioni di cui all'articolo 97, comma 4, lettera D) del D.lgs. 276/2000, galleggiamento);

- le giornate di formazione e le relative eventuali spese di missione sono ripartite proporzionalmente tra i Comuni, salvo diversa disposizione;

- per l'espletamento delle funzioni al Segretario comunale vengono forniti sempre dal Comune capo convenzione i ticket restaurant per le giornate di rientro del valore nominale definito presso quest'ultimo comune o altro comune convenzionato in relazione;

= i diritti di segreteria, se spettanti al Segretario Comunale, di cui alla Legge 8 giugno 1962 n. 604, per l'attività rogatoria di cui all'art. 97, comma 4, lettera C), saranno liquidati e trasmessi mensilmente al Comune Capofila per il pagamento, dai Comuni convenzionati presso i quali o nell'interesse dei quali le prestazioni sono state effettuate.

Annualmente occorrerà procedere alla verifica dei suddetti diritti di segreteria, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, da calcolarsi in conformità all'art. 37, comma 3, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del

- 7 -

16/05/2001.

I diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa, le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario comunale e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Le spese sopra definite - salvo quelle esclusive in capo al singolo Comune - e quelle relative al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinate dall'art. 37 e 45 seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, e successive integrazioni e/o modificazione graviterà, con esclusione dei compensi correlati alle funzioni di cui all'art. 108 del Tuel n. 267/200 - se dovute - e al "galleggiamento", e sua maggiorazione, previsto dall'art. 41 c. 5 del CCNL del 16/05/2001, su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune BAGNOLI DI SOPRA 50% (cinquanta per cento)
- Comune CANDIANA 50% (cinquanta per cento)

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon

- 8 -

funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque), a partire dalla data di approvazione della convenzione da parte dell'ex Agenzia dei Segretari comunali e provinciali; prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo o per un periodo da concordare.

La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- * Volontà consensuale dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In questo caso la convenzione cessa di produrre ogni effetto dalla data della deliberazione con cui la Prefettura di Venezia prende atto dello scioglimento della convenzione stessa;

- * Recesso unilaterale di uno dei comuni contraenti da adottare con delibera di Consiglio, con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni dalla ricezione della delibera da parte dell'altro comune.

In caso di recesso unilaterale di uno o più Comuni contraenti, le ore di servizio prestate presso gli stessi e la relativa spesa per la retribuzione del segretario comunale, saranno ripartite in parti uguali fra i Comuni restanti.

- 9 -

In caso di scioglimento anticipato della convenzione, ai sensi della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione Nazionale dell'AGES n. 150 del 15.07.99, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il Segretario è stato nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione, salvo diversa opzione da parte del Segretario. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, andranno trasmessi alla ex Agenzia, per i provvedimenti di competenza.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in segreteria comunale di prima "III" (popolazione del comune di maggiore dimensione tra i 3.000 abitanti e fino a 10.000) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, risultando ogni Comune avere il seguente numero di abitanti alla data del

31.12.2019:

Comune di Bagnoli di Sopra: abitanti 3458.

Comune di Candiana: abitanti 2301.

ART. 10 - **REGISTRAZIONE**

- 10 -

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi
data vigente legge di registro.

ART. 11 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano
applicazione le disposizioni di legge del CCNL, dei
Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto
compatibili, nonché delle deliberazioni dell'ex Agenzia
Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti e,
corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C., sarà
inviata alla Prefettura di Venezia per i consequenziali
provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco di Bagnoli di Sopra

Il Sindaco di Candiana

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007456 del 13-10-2020 partenza Cat. 2 Cl. 9

Comune di Bagnoli di Sopra**PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI**
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Regolarita' tecnica	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	<p>Oggetto: COSTITUZIONE NUOVA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA CON I COMUNI DI BAGNOLI DI SOPRA E CANDIANA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</p> <p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole</p> <p>Data 05-10-20</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio F.to Osti Michelangelo</p>

Regolarita' contabile	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.F. a norma del T.U.E.L. 267/00	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole</p> <p>Data 05-10-20</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio F.to Osti Michelangelo</p>

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007456 del 13-10-2020 partenza Cat. 2 Cl. 9

Comune di Bagnoli di Sopra

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Ruzzon Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Reffo Ersilio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 13-10-2020

IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 09-10-2020

IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sujestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Li, 23-10-2020

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo

Copia conforme all'originale.

Bagnoli di Sopra, li 13-10-2020

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo



COMUNE DI CANDIANA

REGIONE VENETO - PROVINCIA DI PADOVA

Via Roma, 40 - 35020 Candiana (PD) - C.F.: 80009110281 - P. IVA: 01039100282

www.comune.candiana.pd.it - protocollo@comune.candiana.pd.it - protocollo.comune.candiana.pd@pecveneto.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 del 24-09-2020

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BAGNOLI DI SOPRA E CANDIANA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Manfrin Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. REFFO ERSILIO

L'anno duemilaventidici addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 20:00, nella sala delle adunanze, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima sessione Straordinaria ed in seduta pubblica.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:

N. 495 reg. pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

Da oggi 03-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. REFFO ERSILIO

La presente copia
È CONFORME ALL'ORIGINALE

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. REFFO ERSILIO

Nome Cognome	Qualifica	Presenza
Manfrin Luca	SINDACO	Presente
Picello Nicola	VICESINDACO	Presente
Berto Paola	CONSIGLIERE	Presente
Gobbo Massimiliano	CONSIGLIERE	Presente
De Marchi Martina	CONSIGLIERE	Presente
Dona' Luca	CONSIGLIERE	Presente
Tapparello Luca	CONSIGLIERE	Presente
Broggio Fernando	CONSIGLIERE	Presente
Brazzo Chiara	CONSIGLIERE	Presente
De Marchi Lino	CONSIGLIERE	Presente
Antico Sebastiano	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta il Sig. DOTT. REFFO ERSILIO Segretario Comunale.

Il Sig. Luca Manfrin nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e chiama all'ufficio di scrutatori, i signori:

Dona' Luca
Broggio Fernando
De Marchi Lino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata in copia all'albo pretorio del Comune, senza riportare denunce di illegittimità entro dieci giorni di affissione, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. REFFO ERSILIO



Comune di Candiana

Proposta di deliberazione n. 23 del 26-08-2020**Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BAGNOLI DI SOPRA E CANDIANA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.****IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che dispone:

- i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia possono stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
- le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della Convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente Sezione Regionale dell'Agenzia e Nazionale;
- ai Segretari che ricoprono sedi di Segreteria Convenzionata spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei Comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il Contratto Collettivo di Lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei Comuni convenzionato e alla complessità organizzativa degli stessi.

VISTO il Titolo II (Soggetti) Capo V (Forme associative) art. 30 (Convenzioni) del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., in base al quale "1. *Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie*".

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali n. 164 del 27/7/2000 che contiene le linee di indirizzo relative alle Convenzioni di Segreteria e le norme sul procedimento di costituzione delle stesse;

VISTA la bozza di Convenzione di Segreteria proposta tra i Comuni di Candiana e Bagnoli di Sopra (allegato A);

DATO ATTO CHE



Comune di Candiana

- la Segreteria è classificata in classe "III" in quanto il comune di dimensione maggiore ha una popolazione tra i 3.000 e i 10.000 abitanti;
- il Comune di Bagnoli di Sopra è sede di segreteria di classe III^A ed il Comune di Candiana di classe IV^A;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 98, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, consente ai Comuni di stipulare apposite convenzioni per l'ufficio di segreteria al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- le spese per la Segreteria convenzionata saranno così ripartite:
 - Comune Bagnoli di Sopra 50% (cinquanta per cento);
 - Comune Candiana 50% (cinquanta per cento);

RITENUTO, per le motivazioni in premessa, di approvare la bozza di Convenzione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Sub allegato A);

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. nr. 267/2000, con particolare riferimento al Titolo IV (Organizzazione e personale) Capo II (Segretari Comunali e Provinciali) artt. da 97 a 106;
- il D.P.R. n. 465/1997, di approvazione del Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

RITENUTA la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 42, comma secondo, lett. c) del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lg. nr. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del citato T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO il parere dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (All. B);



Comune di Candiana

DELIBERA

1. di approvare la convenzione regolante la disciplina della gestione associata del Servizio Comunale di Segreteria tra i Comuni di Bagnoli di Sopra e Candiana, che allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritta dai Sindaci dei comuni interessati successivamente l'avvenuta deliberazione da parte del Comune di Candiana (All. A);
2. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Bagnoli di Sopra (PD);
3. di trasmettere, a norma dell'art. 10, comma 2^a, del D.P.R. 04/12/1997, n. 465, copia del presente atto alla Sezione Regionale del Veneto e Nazionale dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali per il provvedimento di presa d'atto di competenza e gli atti conseguenti di competenza.
4. Successivamente, con separata votazione palese, stante l'urgenza a provvedere nel merito, delibera l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007456 del 13-10-2020 partenza Cat. 2 Cl. 9

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007157 del 06-10-2020 arrivo Cat. 2 Cl. 9

- 1 -

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BAGNOLI DI SOPRA E CANDIANA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'annogiorno del mese di nella residenza
del Comune di Bagnoli di Sopra (Padova)

TRA

il **COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA** con sede in Piazza Marconi 57,
codice fiscale 00698340288, legalmente rappresentato dal
Sindaco pro - tempore Milan Roberto, il quale dichiara di
agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Ente suddetto;

E

il **COMUNE DI CANDIANA** con sede in Via Roma n. 40, codice
fiscale 80009110281, legalmente rappresentato dal Sindaco pro
- tempore Manfrin Luca, il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente
suddetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PREMESSO CHE:

- l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai
Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per
l'ufficio di Segretario Comunale;

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007456 del 13-10-2020 partenza Cat. 2 Cl. 9

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007157 del 06-10-2020 arrivo Cat. 2 Cl. 9

-2-

- l'art. 10, comma 1, del D.P.R. 465/1997 prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

- l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del Servizio di Segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione ed i reciproci obblighi e garanzie;

- l'Amministrazione comunale di BAGNOLI DI SOPRA con delibera di C.C. n. ... del ... immediatamente eseguibile e l'Amministrazione comunale di CANDIANA, con delibera di C.C. n. .. del .., immediatamente eseguibile, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997.

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007456 del 13-10-2020 partenza Cat. 2 Cl. 9

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007157 del 06-10-2020 arrivo Cat. 2 Cl. 9

- 3 -

TUTTO CIÒ PREMESSO

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di BAGNOLI DI SOPRA e di CANDIANA stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di BAGNOLI DI SOPRA (PD) assume la veste di Comune capo convenzione.

La sede di servizio dell'Ufficio di Segreteria comunale convenzionato viene fissata presso il Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune Capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale; l'erogazione della retribuzione di risultato come specificato dal successivo art. 6, la richiesta o l'individuazione del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo; l'autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999, 164/2000, 113/2001 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Nell'eventualità dello scioglimento del servizio

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007456 del 13-10-2020 partenza Cat. 2 Cl. 9

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007157 del 06-10-2020 arrivo Cat. 2 Cl. 9

- 4 -

convenzionato, il Segretario comunale rimane titolare della sede del Comune capofila, salvo diversa opzione esercitata dal titolare della Segreteria.

Resta inteso che l'individuazione dell'unico Segretario avviene tra i Comuni associati, ovvero, sussistendone i presupposti, mediante avvio di procedura di nomina purché nei termini previsti dall' art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 15, c. 2, del DPR n. 465/97: a tal fine, si precisa che il comune capofila ha un Segretario titolare di segreteria.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito, in proporzione alle

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007456 del 13-10-2020 partenza Cat. 2 Cl. 9

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007157 del 06-10-2020 arrivo Cat. 2 Cl. 9

- 5 -

quote di partecipazione, di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni e il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

9 ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale è ripartita in proporzione diretta alle ore lavorative prestate in ciascun Comune.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza annuale, (fatti salvi acconti trimestrali) delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

In particolare:

- ai fini dell'indennità di risultato al Segretario comunale spetta quanto previsto dall'articolo 42 del CCNL Segretari del 16.5.2001, liquidato dal comune Capo convenzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque una volta acquisito il giudizio scritto o il parere dei sindaci sull'operato dello stesso; la somma attribuibile viene calcolata sulla base della ripartizione proporzionale del monte salari tra i Comuni;

- è fatta salva l'attribuzione di ulteriori e diverse indennità assegnabili in ragione di specifiche attribuzioni affidate al Segretario da ciascun sindaco. In tali ultimi

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007456 del 13-10-2020 partenza Cat. 2 Cl. 9

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007457 del 06-10-2020 arrivo Cat. 2 Cl. 9

-6-

casi, dette spettanze incombono a carico del singolo Comune affidatario (a titolo esemplificativo, indennità legate ad altre funzioni di cui all'articolo 97, comma 4, lettera D) del D.lgs. 276/2000, galleggiamento);

- le giornate di formazioni e le relative eventuali spese di missione sono ripartite proporzionalmente tra i Comuni, salvo diversa disposizione;

- per l'espletamento delle funzioni al **Segretario comunale** vengono forniti sempre dal Comune capo convenzione i ticket restaurant per le giornate di rientro del valore nominale definito presso quest'ultimo comune o altro comune convenzionato in relazione;

- i diritti di segreteria, se spettanti al Segretario Comunale, di cui alla Legge 8 giugno 1962 n. 504, per l'attività rogatoria di cui all'art. 97, comma 4, lettera c), saranno liquidati e trasmessi mensilmente al Comune Capofila per il pagamento, dai Comuni convenzionati presso i quali o nell'interesse dei quali le prestazioni sono state effettuate.

Annualmente occorrerà procedere alla verifica dei suddetti diritti di segreteria, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, da calcolarsi in conformità all'art. 37, comma 3, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007456 del 13-10-2020 partenza Cat. 2 Cl. 9

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007157 del 06-10-2020 arrivo Cat. 2 Cl. 9

-7-

	16/05/2001.	
	I diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa, le	
	spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario	
9	comunale e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con	
Cat. 2 Cl.	le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno	
partenza	esclusivamente a carico del Comune presso il quale o	
13-10-2020	nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.	
del	Le spese sopra definite - salvo quelle esclusive in capo al	
n. 0007456	singolo Comune - e quelle relative al trattamento economico	
del	del Segretario comunale, così come determinate dall'art. 37 e	
di	45 seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali	
Prot. n.	approvato in data 16/05/2001, e successive integrazioni e/o	
di	modificaazione graviterà, con esclusione dei compensi correlati	
Sopra	alle funzioni di cui all'art. 108 del Tuel n. 267/200 - se	
di	dovute - e al "galleggiamento", e sua maggiorazione, previsto	
Bagnoli	dall'art. 41 c. 5 del CCNL del 16/05/2001, su ciascun Comune	
di	nella seguente proporzione:	
Comune	- Comune BAGNOLI DI SOPRA 50% (cinquanta per cento)	
di	- Comune CANDIANA 50% (cinquanta per cento)	
Bagnoli	ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE	
di	Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono	
Sopra	costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta	
di	all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo	
Bagnoli	con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon	

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007457 del 06-10-2020 arrivo Cat. 2 Cl. 9

- 8 -

funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 6 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque), a partire dalla data di approvazione della convenzione da parte dell'ex Agenzia dei Segretari comunali e provinciali; prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo o per un periodo da concordare.

La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Volontà consensuale dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In questo caso la convenzione cessa di produrre ogni effetto dalla data della deliberazione con cui la Prefettura di Venezia prende atto dello scioglimento della convenzione stessa;

- Recesso unilaterale di uno dei comuni contraenti da adottare con delibera di Consiglio, con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni dalla ricezione della delibera da parte dell'altro comune.

In caso di recesso unilaterale di uno o più Comuni contraenti, le ore di servizio prestate presso gli stessi e la relativa spesa per la retribuzione del segretario comunale, saranno ripartite in parti uguali fra i Comuni restanti.

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007456 del 13-10-2020 partenza Cat. 2 Cl. 9

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007157 del 06-10-2020 arrivo Cat. 2 Cl. 9

-9-

In caso di scioglimento anticipato della convenzione, ai sensi della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione Nazionale dell'AGES n. 150 del 15.07.99, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il Segretario è stato nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione, salvo diversa opzione da parte del Segretario. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, andranno trasmessi alla ex Agenzia, per i provvedimenti di competenza.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in segreteria comunale di prima "III" (popolazione del comune di maggiore dimensione tra i 3.000 abitanti e fino a 10.000) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, risultando ogni Comune avere il seguente numero di abitanti alla data del 31.12.2019:

Comune di Bagnoli di Sopra: abitanti 3458.

Comune di Candiana: abitanti 2301.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007456 del 13-10-2020 partenza Cat. 2 Cl. 9

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007157 del 06-10-2020 arrivo Cat. 2 Cl. 9

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 11 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili, nonché delle deliberazioni dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti e, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C., sarà inviata alla Prefettura di Venezia per i conseguenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco di Bagnoli di Sopra

Il Sindaco di Candiana

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007656 del 13-10-2020 partenza Cat. 2 Cl. 9

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007657 del 06-10-2020 arrivo Cat. 2 Cl. 9

Allegato B

COMUNE DI CANDIANA
Provincia di PADOVA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 14 Data 01 settembre 2020	OGGETTO: Parere sulla proposta di convenzione tra i comuni di Bagnoli di Sopra e Candiana per il servizio in forma associata della segreteria comunale
---	---

L'anno 2020, il giorno 01 settembre, alle ore 13:45 l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BAGNOLI DI SOPRA E CANDIANA. PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE"

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

La seduta si è conclusa alle ore 14:25.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Guido Zanin



Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007456 del 13-10-2020 partenza Cat. 2 Cl. 9



Comune di Candiana

Proposta di deliberazione n. 23 del 26-08-2020

**Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BAGNOLI DI SOPRA E CANDIANA
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA
COMUNALE.**

**PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000**

Parere sulla Regolarita' tecnica: Favorevole

data 26-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to REFFO ERSILIO

Parere sulla Regolarita' contabile: Favorevole

data 26-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to REFFO ERSILIO

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007456 del 13-10-2020 partenza Cat. 2 Cl. 9

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0007157 del 06-10-2020 arrivo Cat. 2 Cl. 9



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.09.2020 N. 21

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BAGNOLI DI SOPRA E CANDIANA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione depositata agli atti nei termini previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Il Sindaco Manfrin Luca: apre la discussione.

Sindaco Manfrin: come noto il segretario è da oltre un anno che svolge il proprio servizio anche nel Comune di Bagnoli di Sopra. Il Sindaco di detto comune ci ha richiesto per iscritto di fare una convenzione.

Consigliere Brazzo (Ista Impegno Comune Chiara Brazzo Sindaco): voglio sapere a quanto ammonta il costo del dott. Reffo con la nuova convenzione dato che con una convenzione con più comuni questo aumenta ancorché sia ripartito l'onere con altro Comune.

Segretario comunale: il dato preciso non lo ricordo ma dovrebbe attestarsi sui 68 mila euro. Se vuole posso andarlo a recuperare nel mio ufficio.



Comune di Candiana

Consigliere Brazzo(lista Impegno Comune Chiara Brazzo Sindaco):

chiedo se il segretario sarà presente dei giorni prefissati alla settimana perché nella proposta di convenzione non è riportato.

Sindaco Manfrin la proposta parla di una suddivisione dell'onere finanziario al 50% ripartito fra i due comuni. Non c'è un giorno prestabilito ma varie in base alle esigenze amministrative dei due comuni.

Consigliere Antico(lista Impegno Comune Chiara Brazzo Sindaco):

chiedo se alla fine dei cinque anni della durata della convenzione se la stessa non verrà rinnovata se ci troveremo senza segretario.

Sindaco Manfrin Luca: la convenzione potrà essere rinnovata a scadenza il Comune capo convenzione è il comune con più abitanti. Per l'eventuale recesso occorre delibera consiliare dei due comuni interessati. Trattasi comunque di tempistiche lunghe.

Segretario comunale: in caso di recesso della convenzione non è detto che il segretario resti legato al comune più popoloso. Potrebbe restare titolare con il comune più piccolo e convenzionarsi con altro comune.

Consigliere Brazzo(lista Impegno Comune Chiara Brazzo Sindaco):

chiede che ci sia una accurata attenzione affinché il Comune di Bagnoli non prevarichi la nostra realtà.

Sindaco Manfrin Luca: siamo in rapporto di stima reciproca con il Comune di Bagnoli e di sicuro non ci poniamo il problema.



Comune di Candiana

Il Sindaco Manfrin Luca: pone in votazione Il punto all'ordine del giorno.

Esito votazione: Favorevoli 8; Contrari nessuno; Astenuti 3: Antico, De Marchi Lino, Brazzo.

Il Sindaco Manfrin Luca: pone in votazione l'immediata eseguibilità del punto all'ordine del giorno.

Esito votazione immediata eseguibilità: Favorevoli 8; Contrari nessuno; Astenuti 3: Antico, De Marchi Lino, Brazzo.

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relationem.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">
<Segnatura>
<Intestazione>
<Identificatore>
<CodiceAmministrazione>C_A568</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO> C_A568</CodiceAOO>
<CodiceRegistro></CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0007456</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2020-10-13</DataRegistrazione>
  </Identificatore>
  <OraRegistrazione tempo="locale">09:01:06</OraRegistrazione>
  <Origine>
    <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">comune@pec.comune.bagnoli.pd.it</IndirizzoTelematico>
    <Mittente>
      <Amministrazione>
        <Denominazione>Comune di Bagnoli di Sopra</Denominazione>
        <CodiceAmministrazione>C_A568</CodiceAmministrazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione>Via G. Marconi, 57 - 35023 Bagnoli di
Sopra (PD)</Denominazione>
        </IndirizzoPostale>
      </Amministrazione>
      <AOO>
        <Denominazione>AREA OMOGENEA</Denominazione>
        <CodiceAOO> C_A568</CodiceAOO>
      </AOO>
    </Mittente>
  </Origine>
  <Destinazione confermaRicezione="si">
  <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">segretaricomunali.prefve@pec.interno.it</IndirizzoTelemati
co>
  <Destinatario>
  <Persona>
  <Denominazione>PREFETTURA DI VENEZIA</Denominazione>
  </Persona>
  </Destinatario>
  </Destinazione>
  <Risposta>
  <IndirizzoTelematico>comune@pec.comune.bagnoli.pd.it</IndirizzoTelemat
ico>
  </Risposta>
    <Oggetto>CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BAGNOLI DI SOPRA E CANDIANA
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.
  </Oggetto>
    <Classifica>
      <CodiceAmministrazione>C_A568</CodiceAmministrazione>
      <CodiceAOO> C_A568</CodiceAOO>
      <Denominazione>SEGRETERIO E VICE-SEGRETERIO</Denominazione>
      <Livello>2</Livello>
      <Livello>09</Livello>
    </Classifica>
  </Intestazione>
  <Descrizione>

```

```
<Documento nome="Prot_Par 0007456 del 13-10-2020 - Documento
invio ages-signed.pdf" tipoRiferimento="MIME"></Documento>
  <Allegati>
    <Documento nome="Prot_Par 0007456 del 13-10-2020 - Allegato
invio ages.pdf" tipoRiferimento="MIME"></Documento>
    <Documento nome="Prot_Par 0007456 del 13-10-2020 - Allegato
convenzione Bagnoli Candiana 13.10.2020-signed.pdf"
tipoRiferimento="MIME"></Documento>
    <Documento nome="Prot_Par 0007456 del 13-10-2020 - Allegato
convenzione Bagnoli Candiana 13.10.2020.pdf" tipoRiferimento="MIME">
</Documento>
    <Documento nome="Prot_Par 0007456 del 13-10-2020 - Allegato
DELIBERA DI C.C. N. 14-20.PDF" tipoRiferimento="MIME"></Documento>
    <Documento nome="Prot_Par 0007456 del 13-10-2020 - Allegato
delbera di C.C. n. 21-20.pdf" tipoRiferimento="MIME"></Documento>
  </Allegati>
</Descrizione>
</Segnatura>
```